



**REGOLAMENTO TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO POST -LAUREA
PRESSO A.D.I.S.U. PUGLIA
(L.R. 23 del 05/08/2013 e Regolamento regionale n. 3/2014)**

Art. 1 - Oggetto

A.di.s.u. Puglia si rende disponibile ad ospitare presso le proprie strutture organizzative tirocini formativi e di orientamento post laurea finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la possibilità di occupazione dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro mediante una esperienza formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro.

Art. 2 - Tipologie di tirocini

Al fine del presente regolamento si intende per:

1. Soggetti Promotori - Gli enti individuati dall'art. 3, comma 1, L.R. n. 23/2013
2. Soggetto Ospitante - A.di.s.u. Puglia, articolata in strutture organizzative;
3. Tirocinante - I soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e non oltre 12 mesi:
 - a) laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti;
 - b) master universitari di I e II livello;
 - c) dottorati di ricerca e titoli equipollenti.

Presso A.di.s.u. Puglia possono essere attivati tirocini formativi e di orientamento (extracurricolari): rientrano in questa tipologia i tirocini finalizzati ad agevolare, attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le scelte professionali di laureati (in possesso di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello), entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Per l'attivazione di tirocini con finalità formative e di orientamento a favore dei soggetti individuati dalla L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", A.di.s.u. Puglia si attiene a quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia.

L'attività dei tirocinanti non può essere utilizzata per garantire o integrare il normale funzionamento dei Servizi o per la sostituzione di personale dipendente o incaricato con rapporti atipici di lavoro. In nessun caso il tirocinio dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3 - Compiti del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio, individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere; rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite.

Art. 4 - Compiti di A.di.s.u. Puglia - soggetto ospitante -

Spetta ad A.di.s.u. Puglia stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;

A.di.s.u. Puglia deve inoltre:

- a) designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, il quale collabora con il tutor del soggetto promotore per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento e garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante;
- b) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- c) valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- d) informazione e formazione art.36-37 del D.Igs n. 87 del 09 aprile 2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i.

L'Agenzia, previo apposito accordo con la Provincia, si riserva di ospitare tirocinanti previsti dalla normativa L68/99, nell'ambito del quale i tirocini vengono computati ai fini della quota di riserva.

Art. 5 - Durata, orario e limiti numerici

L'Agenzia provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di apposito avviso pubblico nel quale sono indicati i requisiti specifici richiesti per la presentazione della domanda ed i criteri di selezione adottati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di evidenza pubblica.

La durata dei tirocini formativi e di orientamento non può essere superiore a sei mesi prorogabile per non più di trenta giorni.

É previsto un impegno massimo di 20 ore settimanali in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo e all'indennità di partecipazione con orario e programma concordati con il tutor aziendale. I limiti numerici sono riferiti a quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, non può essere realizzato più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

Art. 6 - Procedura di attivazione: convenzione e progetto formativo

I tirocini sono attivati e regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e A.di.s.u. Puglia sulla base delle disposizioni e dell'apposito modello di richiesta. Alla convenzione, che può comprendere più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo da redigere su apposito modulo per ogni tirocinio, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante).

Art. 7 - Svolgimento tirocinio

La frequenza del tirocinante deve sempre avvenire con la compresenza di almeno un dipendente della Struttura ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor designato dal Soggetto promotore e dal tutor aziendale.

Lo svolgimento del tirocinio è certificato dal tutor aziendale su apposito registro di rilevamento delle presenze.

Art. 8 - Attività fuori sede

Il tirocinante può svolgere attività fuori sede solo se previsto nel Progetto formativo e con copertura assicurativa.

Lo svolgimento di attività fuori sede deve essere preventivamente autorizzato dal tutor aziendale sul registro presenze.

Il tirocinante deve sollevare espressamente e per iscritto A.di.s.u. Puglia da qualsiasi responsabilità per eventuali sinistri che possano occorrergli o che possa causare a terzi durante l'attività fuori sede. Tale dichiarazione è inserita nella cartellina personale del tirocinante conservata presso la Struttura organizzativa ospitante.

Per lo svolgimento di dette attività il tirocinante utilizza, a proprie spese, mezzi di trasporto pubblici ovvero l'auto propria.

Il tirocinante non è autorizzato a guidare gli automezzi dell'Agenzia, ma può essere trasportato sugli stessi.

Art. 9 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
3. osservare i regolamenti interni all'Agenzia;
4. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
5. garantire imparzialità e integrità rispetto all'attività svolta;
6. elaborare, al termine del periodo formativo, una relazione sull'attività svolta da consegnare ad A.di.s.u. Puglia.

Art. 10 - Utilizzo delle apparecchiature e del materiale di studio

Le apparecchiature e gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia sono utilizzati dai tirocinanti nel pieno rispetto dei fini formativi. Il tirocinante può utilizzare i telefoni dell'Agenzia solo previa specifica autorizzazione e per finalità direttamente collegate all'attività del tirocinio.

Art. 11 - Partecipazione a corsi

Il tirocinante può partecipare a corsi interni organizzati dall'Agenzia, previa autorizzazione del tutor e previa verifica della disponibilità dei posti, nei limiti di cui alla normativa vigente in tema di formazione.

Art. 12 - Interruzione temporanea del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, infortunio, o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Art. 13 - Interruzione definitiva del tirocinio

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 14 - Indennità di partecipazione

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 34-36 della L. 92/2012, è corrisposta al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio. Si ritiene congrua un'indennità di partecipazione mensile non inferiore ad € 450,00, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente all'impegno massimo di 20 ore settimanali. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell'orario previsto su base mensile. Qualora la partecipazione fosse inferiore, l'indennità sarà erogata in misura proporzionale alla effettiva presenza. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali come reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.

In relazione al finanziamento dell'indennità, la medesima può essere garantita da A.di.s.u. Puglia - soggetto ospitante -, dal soggetto promotore o, in accordo con soggetti terzi, pubblici o privati o anche attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

Art. 15 - Garanzie assicurative

Ai sensi dell'art. 38 co. 3 della L.R. n. 34/08, il soggetto promotore è obbligato a stipulare direttamente o in convenzione con il soggetto ospitante o con altri soggetti, l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante fuori sede e rientranti nel progetto formativo.

Art. 16 - Comunicazioni obbligatorie

La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini viene inviata dal soggetto ospitante. Tale comunicazione è poi trasmessa al soggetto promotore del tirocinio.

Art. 17 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alla Legge Regione Puglia n. 23 del 05/08/2013 e Regolamento regionale n. 3/2014.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione.